III SETT.
SINDACO
V. Lino
ASS. FINANZE
PRES. COM.
S. GEN.

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

(Provincia di Teramo)

Verbale n. 28 B del 22.09.2017

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera C.C. n. 86 del 12 settembre 2017 inerente l'approvazione bilancio consolidato dell'ente al 31 dicembre 2016.

L'Organo di revisione, nelle persone del dott. Ezio Longhi presidente e dott.ssa Antonella Lucidi componente, chiamato ad esprimersi sulla proposta di delibera in oggetto, esaminata la documentazione ricevuta, corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile, richiamati gli atti ed i verbali sinora rimessi, evidenzia quanto segue.

Entro il 30 settembre, gli enti locali, con popolazione superiore a cinquemila abitanti, devono adottare il nuovo sistema di *reporting* di gruppo che trova il proprio fondamento documentale nel Gruppo amministrazione pubblica (Gap). Ciò premesso, almeno una volta l'anno, l'Ente locale è chiamato a fare una ricognizione, con un atto deliberativo di competenza della Giunta Comunale, al fine di evidenziare le realtà pubbliche e privata che con l'Holding pubblica concorreranno potenzialmente alla creazione del "perimetro di consolidamento".

Le operazioni preliminari valutate alla luce delle indicazioni professionali di categoria sono state le seguenti:

1) identificazione dei soggetti annoverabili tra le società e gli enti strumentali che concorrono alla creazione del Gap ai sensi della normativa e del principio contabile applicato al bilancio consolidato allegato 4/4 al Dlgs 118/2011;

2) suddivisione degli enti e delle società facenti parte del Gap secondo il rapporto (di controllo o di partecipazione) che esiste rispetto alla capogruppo ente locale. Questa risulta essere un'operazione delicata e complessa, non tanto in ambito societario, ma quando si analizzano gli enti strumentali in senso ampio. In particolare per un ente non profit o una fondazione, dove non esistono rapporti di "proprietà" o di rappresentanza occorre individuare strade giurisdizionali per poter tentare una classificazione quanto meno giustificabile. In aiuto giunge un'autorevole, anche se un po' datata, sentenza della Corte costituzionale (la n. 301/2003) che testualmente afferma che il potere di designazione del Cda di una fondazione è il «potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati» facendo decadere, in assonanza con quanto disposto dall'articolo 18 del Codice civile, la

CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
22 SET. 2017
PROT. N. 29287

Comune di Roseto degli Abruzzi Prot. N. 29287 del 22-09-2017 arrivo

possibilità di individuare tali enti come controllati dal fondatore pubblico. Il Collegio per il futuro si riserva di effettuare analisi più approfondite sull'eventuale necessità di includere altri soggetti non societari al momento non inclusi in quanto non individuati sulla base delle indicazioni precedenti, ove esistenti i presupposti oggettivi di rilevanza e significatività;

3) formato il Gap occorre, con il metodo dell'irrilevanza, ponderare se tutti i soggetti economici in esso ricompresi possano confluire nel «perimetro di consolidamento». Il principio contabile propone un mero computo matematico che si conclude in una "discrezionale" possibilità di esclusione. Come in ogni esercizio della facoltà decisionale, la pubblica amministrazione deve interrogarsi rispetto a tutti gli interessi, anche a volte antagonisti, che possono influenzare tale scelta. In particolare, oltre al rispetto o meno dei parametri normativi, si dovrà considerare se quanto si pensi di escludere possa essere, o meno, "significativo" nella stesura di un bilancio di gruppo veritiero e soprattutto pienamente rappresentativo dell'ente locale nel suo complesso. Ove esistano casi al limite dell'irrilevanza, è opportuno ricalcolare i parametri di legge con i dati di bilancio 2016, tanto più alla luce della rivisitazione profonda del patrimonio immobiliare e mobiliare, per il tramite del nuovo inventario assolvente gli obblighi di armonizzazione;

4) individuati i soggetti che concorrono a formare il perimetro di consolidamento si andrà ad abbinare ogni ente/società alla metodologia di consolidamento come identificata dal richiamato principio contabile applicato al bilancio consolidato. Come evidenziato al punto 2 anche qui i problemi operativi più rilevanti si avranno nell'applicazione del «metodo proporzionale» in quegli enti in cui non esiste una percentuale azionaria di possesso. Data la novità del problema una soluzione formale non esiste, salvo mutuare il principio "potere/beneficio" ove si propone di ottenere la percentuale di imputazione al bilancio di gruppo delle poste contabili oggetto di consolidamento dal quoziente tra la quota di fondo di dotazione percepita dal Comune consolidante e il fondo di dotazione totale dell'ente consolidato;

5) successivamente, dopo aver mappato i soggetti, il rapporto di controllo e il metodo di consolidamento, prima di ogni attività contabile occorre procedere all'elisione delle partite infragruppo. La complessità dell'operazione, ovviamente non ha natura contabile, ma relazionale. Ove l'ente non sia in grado di ottenere delle informazioni corrette dai componenti del gruppo, e se le medesime non siano riscontrabili nelle contabilità dei diversi soggetti facente parte del perimetro, tale operazione non potrà essere realizzata in maniera soddisfacente;

6) come ultima attività, l'operatore è chiamato a redigere il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione che includerà la nota integrativa, secondo il disposto del richiamato principio contabile applicato. Le operazioni presentate dovrebbero condurre alla stesura del bilancio consolidato quale valido documento di sintesi contabile del gruppo pubblico, introdotto

CITTÀ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
22 SET. 2017
PROT. N. 29287

Comune di Roseto degli Abruzzi Prot. N. 29287 del 22-09-2017 arrivo

dal legislatore sin dalla legge di contabilità di Stato (la n. 196 del 2009) in risposta al bisogno informativo europeo, senza correre il rischio di trasformare, uno strumento di *reporting* in un mero adempimento normativo fine a se stesso.

Dall'atto di giunta n. 249 del 8 settembre 2017, peraltro identico al progetto di delibera in esame, l'unico ente che risulta essere stato consolidato è la società Ruzzo reti spa, posseduta per una quota pari al 4,545%.

L'esame degli atti evidenzia la sostanziale conformità dei risultati ottenuti dal consolidamento alla previsione normativa ed ai principi contabili applicati. Il risultato contabile del consolidamento mostra un saldo negativo di euro 2.229.069,00. Tale risultato deriva dal confronto numerico dei valori di competenza dell'ente con quelli della consolidata. Gli importi in oggetto sono i seguenti:

Comune di Roseto degli Abruzzi:	-	2.229.684,33
Ruzzo Reti spa:	+	615,39.

Si evince che la situazione critica è quella dell'ente, per i motivi ben noti, non influenzati negativamente, allo stato, dalla partecipata.

Le operazioni poste in essere per il mantenimento degli equilibri, ovvero quelle programmate e poste in essere dopo l'approvazione del conto consuntivo 2016, hanno certificato le criticità finanziarie di rilevante impatto. L'ente, infatti, deve ancora provvedere con idonee risorse alla copertura del disavanzo 2016 come certificato dall'ultimo consuntivo approvato, pari ad € 1.902.847,85. Con la delibera di Giunta Comunale n. 201 del 18/07/2017 è stato appena attivato il procedimento di alienazione di un'area di proprietà comunale (F.47 P.2293-2298-2178) di mq 4.930,00 da utilizzare specificamente per coprire il disavanzo. La fonte giuridica di iscrizione in bilancio è legittima, ma il giudizio complessivo di certificazione degli equilibri e la tenuta degli stessi è legato alla concreta realizzazione della vendita, ed all'accettazione da parte del potenziale acquirente del prezzo di stima come fornito dall'ing. Scorrano.

Per tale motivi, il Collegio, ritenendo di aver esaurientemente affrontato l'argomento specifico oggetto della delibera, e nuovamente segnalato le condizioni sub iudice degli attuali equilibri sottoposti ad attento e continuo monitoraggio, rimettere parere favorevole alla proposta di delibera e dei suoi allegati.

Del che è verbale.

Roseto degli Abruzzi, 22 settembre 2017

dott. Ezio Longhi

dott.ssa Antonella Lucidi

Comune di Roseto degli Abruzzi Prot. N. 29287 del 22-09-2017 arrivo